



Giustizia Amministrativa



CORTE DEI CONTI



Avvocatura dello Stato

## CONVENZIONE

### IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE INFORMATICO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTA la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 in data 24 aprile 2018 recante "Linee guida sulle procedure concorsuali";

## PREMESSO CHE

Con la seguente convenzione si intendono perseguire i seguenti, principali obiettivi:

- innescare meccanismi di collaborazione istituzionale e promuovere l'instaurarsi di rapporti sinergici nell'esercizio della funzione di reclutamento delle risorse umane miranti a ridurre i costi ed a migliorare la qualità del servizio;
- realizzare economie di scala;
- ridurre i tempi occorrenti per l'espletamento delle procedure concorsuali, ispirando l'azione amministrativa ai principi di semplificazione, economicità ed efficienza;

- offrire ai candidati possibilità d'impiego più ampie attraverso la partecipazione ad un'unica selezione

## TUTTO CIO PREMESSO

PRESO ATTO che la Corte dei conti, la Giustizia amministrativa e l'Avvocatura dello Stato hanno ravvisato l'esigenza di procedere, nell'anno 2018, nel quadro degli ordinamenti professionali allo stato vigenti presso le amministrazioni medesime, all'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di professionalità con competenze di tipo informatico, idonee a supportare le innovazioni tecnologiche e lo sviluppo dei sistemi informativi in atto presso le tre amministrazioni;

VERIFICATO che, con riferimento al personale informatico, l'ordinamento professionale vigente presso la Corte dei conti prevede 3 profili giuridici nell'area terza, mentre gli ordinamenti professionali vigenti presso la Giustizia amministrativa e l'Avvocatura dello Stato prevedono un profilo unico nell'area terza.

RITENUTO che le competenze del personale da reclutare sono riconducibili:

per la Corte dei conti, alla figura professionale del collaboratore informatico;

per la Giustizia amministrativa e l'Avvocatura dello Stato, alla figura del funzionario informatico;

VALUTATA pertanto l'opportunità di gestire congiuntamente la procedura concorsuale, attraverso l'individuazione di un'unica struttura organizzativa a cui affidare la gestione delle attività amministrative relative al concorso;

CONSIDERATO che la Corte dei conti si è dotata di un Portale dedicato all'acquisizione e alla gestione delle domande di concorso in modalità digitale, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia;

RITENUTO pertanto di dover individuare e concordare idonee modalità di gestione congiunta della procedura concorsuale, sotto il profilo dell'acquisizione delle domande in modalità on line, dell'organizzazione delle prove concorsuali, della nomina della Commissione esaminatrice, della redazione della graduatoria finale e dell'assegnazione dei vincitori presso ciascuna amministrazione

CONVENGONO QUANTO SEGUE

## Articolo 1

1. Il presente accordo, per le motivazioni esposte in premessa, è finalizzato all'espletamento congiunto da parte della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, di un concorso pubblico, per esami, a complessivi 24 posti di personale informatico, da inquadrare nell'Area III, F1, così ripartiti:

- a) 5 posti di collaboratore informatico per la Corte dei conti;
- b) 17 posti di funzionario informatico per la Giustizia amministrativa;
- c) 2 posti di funzionario informatico per l'Avvocatura dello Stato.

## Articolo 2

1. La Corte dei conti, la Giustizia amministrativa e l'Avvocatura dello Stato individuano al proprio interno un'unità organizzativa addetta all'attuazione della presente Convenzione e designano il responsabile di detta unità come "Referente della Convenzione" dandone reciproca comunicazione.

## Articolo 3

1. Le parti convengono di delegare alla Corte dei conti la gestione della fase procedimentale di acquisizione delle domande di partecipazione al concorso attraverso l'apposito applicativo presente sul sito istituzionale della Corte, denominato Portale "Concorsionline".

2. Le domande di partecipazione, acquisite al sistema previa registrazione delle credenziali del candidato, saranno gestite dal competente Servizio accessi mobilità e dotazioni organiche della Corte dei conti, sotto il profilo della regolarità e della completezza dei dati, ivi compresa la verifica dell'autenticità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## Articolo 4

1. La Commissione è composta da cinque componenti designati secondo i criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

2. I decreti di nomina della Commissione esaminatrice, di esclusione dalla procedura concorsuale per mancanza dei requisiti e di approvazione della graduatoria definitiva, saranno emanati a firma congiunta dei rispettivi Segretari

generali della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato.

3. La gestione delle diverse fasi concorsuali avverrà in modo congiunto attraverso le apposite unità organizzative, di cui all'art. 2, addette all'attuazione della presente Convenzione, costituita dai "Referenti della Convenzione" e da un congruo numero di personale amministrativo della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato a supporto delle attività concorsuali.

#### Articolo 5

1. All'esito della procedura concorsuale sarà redatta e approvata, secondo le modalità previste dal bando di concorso, un'unica graduatoria finale, che terrà conto delle eventuali riserve di posti previste nel bando medesimo.

#### Articolo 6

1. Le competenti strutture organizzative della Corte dei conti provvederanno all'esperimento delle attività contrattuali necessarie per lo svolgimento delle diverse fasi concorsuali. I costi di gestione della procedura (a titolo meramente esemplificativo: affitto delle aule d'esame, compensi spettanti alla società che curerà la preselezione, compensi spettanti ai componenti della Commissione d'esame, acquisto del materiale di cancelleria) saranno ripartiti in parti uguali fra le amministrazioni interessate.

2. La Corte dei conti provvederà ad anticipare per intero le somme riferite ai costi della procedura concorsuale, che successivamente saranno rimborsate, per un terzo ciascuno, dalla Giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato entro 60 giorni dalla richiesta.

IL SEGRETARIO GENERALE  
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
*Pres. Mario Luigi Torsello*

IL SEGRETARIO GENERALE  
CORTE DEI CONTI  
*Cons. Franco Massi*

IL SEGRETARIO GENERALE  
AVVOCATURA DELLO STATO  
*Avv. Paolo Grasso*